Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2005

Decreto del Consiglio federale del 17 novembre 2004

Scopo e importanza . . . 2
Priorità per il 2005 . . . 3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2005 . . . 4

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile
1.1 Ricerca, scienza e formazione . . . 7
1.2 Economia e competitività . . . 9
1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione . . . 12
1.4 Ambiente e infrastruttura . . . 13
1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media . . . 15
1.6 Istituzioni dello Stato . . . 16
1.7 Pianificazione del territorio . . . 17

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica
2.1 Sicurezza sociale e sanità . . . 19
2.2 Società, cultura e sport . . . 21

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo
3.1 Relazioni internazionali . . . 23
3.2 Sicurezza . . . 25

Allegati Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2005 . . . 28
Principali verifiche dell'efficacia previste nel 2005 . . . 34

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1422-4518, Art.-n. 104.613i
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna,
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Disponibile pure su Internet: www.admin.ch

Scopo e importanza

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la nuova legge sul Parlamento (LParl) che prevede nuove disposizioni legali sugli strumenti di pianificazione e di rendiconto del Consiglio federale. In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma stesso (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, nel corso della sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici della politica della Confederazione per i quattro anni successivi; il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto il decreto federale semplice nella votazione sul complesso. Il rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003-2007 resta pertanto un orientamento politico determinante per il Consiglio federale; ciò significa che rispetto alla legislatura 1999-2003 non vi saranno modifiche metodologiche.

Gli obiettivi annuali del Consiglio federale (qui appresso obiettivi annuali) devono essere comunicati al Parlamento prima dell'inizio dell'ultima sessione ordinaria dell'anno e devono essere conformi al programma di legislatura (art. 144 cpv. 1 LParl). Essi fungono da base per il bilancio orale presentato ogni anno durante la sessione invernale dal presidente della Confederazione a nome del Consiglio federale. In tal senso egli presenta per informazione al Parlamento gli obiettivi annuali 2005.

Il programma di legislatura e gli obiettivi annuali definiscono le priorità e contribuiscono così a migliorare la gestione dei lavori dell'Amministrazione e a conferire maggiore coerenza alle attività legislative e amministrative. Gli obiettivi annuali del Consiglio federale rappresentano una dichiarazione d'intenti politica: definiscono l'orientamento della politica governativa senza tuttavia restringere il margine di manovra di cui il Consiglio federale ha bisogno per adottare misure urgenti impreviste. Il Consiglio federale si riserva quindi, in casi motivati, di derogare agli obiettivi annuali.

Come finora, nell'ambito del programma di legislatura la pianificazione dei compiti e il piano finanziario devono essere coordinati quanto a materia e durata (art. 146 cpv. 2 e 5 LParl). Vi sono invece chiare limitazioni a un analogo coordinamento della pianificazione annuale e del budget. Infatti l'evoluzione delle spese dell'anno successivo è in genere determinata in misura molto maggiore dall'applicazione del diritto in vigore che non dai progetti legislativi in corso. Dal punto di vista della politica finanziaria, gli obiettivi annuali concernono di regola la pianificazione finanziaria a medio termine. Le indicazioni sulla futura legislazione nell'ambito degli obiettivi annuali possono quindi comportare un adeguamento del piano finanziario, ma hanno solo raramente un effetto diretto sul budget dello stesso anno.

Gli obiettivi annuali non servono però unicamente al Consiglio federale e all'Amministrazione, bensì anche alle Commissioni della gestione delle due Camere; facilitano i lavori di controllo del Parlamento consentendogli di valutare, sull'arco di un anno, le attività del Governo alla luce degli obiettivi presentati e di approfondire in maniera mirata singoli punti (art. 144 cpv. 3 LParl). Il presente documento descrive gli obiettivi del Governo e le misure da adottare per raggiungerli. Dopo un anno il Consiglio federale traccia un bilancio nel suo rapporto sulla gestione. Per questo motivo il rapporto sul programma di legislatura, gli obiettivi annuali e il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione presentano una struttura analoga. Gli obiettivi del Consiglio federale comprendono anche un elenco delle principali valutazioni dell'efficacia previste: in tal modo si intende contribuire all'attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale.

Priorità per il 2005

Come illustrato nel rapporto sul programma di legislatura 2003-2007, il Consiglio federale ritiene prioritarie le tre linee direttive seguenti: accrescere e garantire in modo sostenibile il benessere nazionale, rispondere progressivamente alle sfide demografiche che vanno delineandosi e rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo. Per ognuna di queste linee direttive il Governo ha fissato obiettivi e orientamenti strategici, che si concretizzano negli obiettivi annuali.

Con gli obiettivi per il 2005 il Consiglio federale presenta la sua pianificazione per il secondo anno. Le priorità sono le seguenti:

Per migliorare la piazza economica, il Consiglio federale presenta nell'ambito dell'attuazione della politica di crescita un ampio ventaglio di misure economiche e in materia di concorrenza tra cui l'attuazione della Convenzione dell'Aia sui trust, la ratifica della Convenzione dell'Aia sui titoli di credito, la consultazione relativa alla revisione parziale del diritto azionario e proposte intese a sviluppare la politica agricola. Saranno poste in discussione una nuova legge sulle scuole universitarie e proposte volte a disciplinare la ricerca sull'uomo. Il diritto sui brevetti deve essere adeguato al diritto comunitario in materia di brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Il piano di rinuncia a determinati compiti concretizza un altro elemento essenziale della strategia di risanamento prevista dalla politica finanziaria. La revisione totale della legge sulla CPC è intesa a introdurre il primato delle prestazioni. Sono in preparazione diverse riforme in materia di politica fiscale in cui gli oneri fiscali andranno limitati al necessario. La riforma delle ferrovie 2 sarà incentrata sull'infrastruttura ferroviaria e in special modo sul suo finanziamento. Occorrono inoltre provvedimenti supplementari per garantire il rispetto della legge sul CO_2. La realizzazione della nuova perequazione finanziaria nei singoli settori e l'unificazione della procedura penale federale dovrebbero contribuire a migliorare la capacità operativa statale.

Per quanto concerne le assicurazioni sociali sono previste altre riforme importanti. L'opinione pubblica interessata avrà l'opportunità di partecipare alla consultazione sulla revisione dell'AVS intesa a garantirne il finanziamento a medio e a lungo termine. Il Consiglio federale propone anche diversi provvedimenti per assicurare e sviluppare la previdenza professionale. Per quanto concerne l'assicurazione invalidità intende contrastare l'aumento del numero di beneficiari di rendite AI. Sta inoltre elaborando diversi provvedimenti intesi a consolidare le finanze di questa assicurazione. Nell'ambito della politica culturale porrà in discussione l'attuazione del disposto costituzionale.

Il Parlamento e all'occorrenza il Popolo dovranno adottare decisioni in materia di politica europea molto importanti per la Svizzera. A questo proposito si tratterà di consolidare la rete di trattati con l'UE. Nella politica estera, i negoziati nell'ambito dell'OMC (ciclo di Doha) sono prioritari. Per concludere, l'adozione di numerosi provvedimenti permetterà di compiere un passo essenziale per i necessari miglioramenti nel settore giudiziario e di polizia.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2005

Obiettivo 1 Rafforzare la formazione e la ricerca

→ Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie
→ Messaggio sulla partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù e partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE
→ Procedura di consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'uomo
→ Revisione dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali
→ Coordinamento a livello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della vita e Design
→ Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali
→ Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione
→ Consultazione relativa a una legge federale sulle professioni della psicologia e decisioni sulla procedura ulteriore

Obiettivo 2 Rafforzare la fiducia nell'economia mediante migliori condizioni quadro e il governo d'impresa

→ Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili
→ Messaggio sulla Convenzione dell'Aia sui titoli di credito
→ Messaggio sulla Convenzione dell'Aia sui trust
→ Consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
→ Messaggio sull'attuazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI
→ Consultazione sull'attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
→ Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
→ Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale sui fondi d'investimento
→ Consultazione relativa all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Obiettivo 3 Istituire maggiore concorrenza e trasparenza sul mercato interno

→ Decisione riguardante provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita
→ Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali
→ Consultazione sulla politica agricola 2011

Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze federali

→ Rapporto sul piano di rinuncia a determinati compiti della Confederazione
→ Messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II
→ Messaggio relativo alla semplificazione del ricupero d'imposta nei casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena
→ Consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
→ Rapporto sui provvedimenti di politica familiare
→ Messaggio relativo all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale federale

Obiettivo 5 Salvaguardare le basi vitali naturali

→ Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
→ Decisione ed eventualmente messaggio sulla politica climatica
→ Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali
→ Messaggio sulla revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli
→ Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici

Obiettivo 6 Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea e migliorare la sicurezza dei trasporti

→ Messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti
→ Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità
→ Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea
→ Attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale

Obiettivo 7 Organizzare e promuovere la società dell'informazione

→ Strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005
→ Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
→ Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone
→ Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione
→ Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e la legge federale sulla concorrenza sleale
→ Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico

Obiettivo 8 Semplificare la collaborazione tra gli organi statali

→ Secondo messaggio concernente la nuova perequazione finanziaria: modifiche legali nei singoli ambiti di competenza

→ Messaggio concernente un Codice di procedura penale svizzero e una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera

---

Obiettivo 9 Garantire uno sviluppo del territorio equilibrato e durevole

→ Consultazione sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio

→ Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale

→ Consultazione e ulteriore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione

---

Obiettivo 10 Consolidare la previdenza per la vecchiaia e l'assicurazione invalidità

→ Consultazione su una revisione dell'AVS

→ Previdenza professionale: provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza; consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita

→ Messaggi concernenti la 5a revisione dell'AI, il finanziamento supplementare dell'AI e i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI

→ Decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni

---

Obiettivo 11 Migliorare l'integrazione delle persone che custodiscono bambini e delle persone anziane

→ Messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

→ Ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole

→ Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

---

Obiettivo 12 Esaminare, riorganizzare e concretizzare la politica culturale

→ Consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge Pro Helvetia

→ Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

→ Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e definizione del mandato di prestazioni

→ Finanziamento dell'Associazione Memoriav nel periodo 2006–2010

→ Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e definizione del mandato di prestazioni

---

Obiettivo 13 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere e intensificare i rapporti con l'Unione europea

→ Mandato di negoziati per la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC

→ Conclusione di accordi di libero scambio con vari Stati

→ Messaggio sul finanziamento della promozione delle esportazioni

→ Ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone

---

Obiettivo 14 Rafforzare la salvaguardia dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale

→ Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura

→ Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 sulla riforma del sistema di controllo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

→ Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori

---

Obiettivo 15 Attuare la nuova politica della sicurezza

→ Messaggio concernente la proroga dell'impiego della SWISSCOY dal 2006

→ Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione

---

Obiettivo 16 Ottimizzare le strutture interne, la prevenzione e la cooperazione internazionale nei settori giustizia e polizia

→ Ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi

→ Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, del Codice penale e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo

→ Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

→ Messaggio concernente la legge sulle misure coercitive di polizia

→ Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui documenti di legittimazione

→ Messaggio sull'applicazione dell'iniziativa sull'internamento

→ Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

→ Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL

→ Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile

---

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza e formazione

Obiettivo 1 Rafforzare la formazione e la ricerca

→ Consultazione relativa a una nuova legge sulle scuole universitarie
→ Messaggio sulla partecipazione ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù e partecipazione al 7° programma quadro di ricerca dell'UE
→ Procedura di consultazione sull'articolo costituzionale e la legge federale sulla ricerca sull'uomo
→ Revisione dell'ordinanza sulle scuole universitarie professionali
→ Coordinamento a livello nazionale delle scuole universitarie professionali nei settori Edilizia, Scienze della vita e Design
→ Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali
→ Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sui brevetti d'invenzione
→ Consultazione relativa a una legge federale sulle professioni della psicologia e decisioni sulla procedura ulteriore

Sulla base dei lavori preliminari per il progetto di riforma Panorama universitario svizzero 2008, il Consiglio federale porrà in consultazione l'avamprogetto di una nuova legge sulle scuole universitarie. Gli obiettivi principali del progetto sono l'aumento della qualità dell'insegnamento e della ricerca e il rafforzamento della piazza universitaria svizzera. Il progetto si ripercuoterà anche sul settore dei PF.

Nell'ambito dei negoziati bilaterali II, la Svizzera è riuscita a consolidare la sua partecipazione indiretta ai programmi di formazione, formazione professionale e ai programmi per la gioventù dell'UE. Le due Parti hanno inoltre dichiarato l'intento di svolgere negoziati sulla partecipazione ufficiale della Svizzera alla prossima generazione di programmi a partire dal 2007. Per preparare i negoziati, nel secondo semestre il Consiglio federale presenterà un messaggio sugli obiettivi e il fabbisogno di risorse necessario a tal fine. Il messaggio proporrà anche lo stanziamento dei mezzi per la partecipazione della Svizzera al 7° programma quadro di ricerca dell'UE.

All'inizio del secondo semestre 2005, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e a un avamprogetto di legge federale sulla ricerca sull'uomo. Con il nuovo articolo costituzionale si intende attribuire alla Confederazione la competenza sull'intero settore della ricerca sull'uomo. Nel contempo, tenuto conto del principio della libertà della ricerca scientifica, si intendono sancire linee guida essenziali per la ricerca sull'essere umano intese a tutelare la dignità umana, la personalità e la salute. La legge federale sulla ricerca sull'uomo concretizza questo articolo costituzionale. La ricerca sull'essere umano va intesa in senso lato, ossia la ricerca su persone sottoposte a sperimentazione e la ricerca su materiale biologico di origine umana. La nuova legge dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la posizione della Svizzera come polo di ricerca.

Nel 2005 il Consiglio federale adotterà i provvedimenti necessari per attuare la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali. In primo luogo, sottoporrà a revisione la relativa ordinanza. Si tratta segnatamente di integrare i nuovi settori salute, lavoro sociale, arte, psicologia applicata e linguistica applicata, le disposizioni sui crediti accademici (ECTS) nell'ambito della prevista introduzione del diploma di bachelor e master, nuovi obiettivi per lo sviluppo del panorama delle scuole universitarie e disposizioni transitorie riguardanti la protezione dei titoli. In secondo luogo, il Consiglio federale incaricherà la Commissione federale delle scuole universitarie professionali di migliorare insieme ai responsabili delle medesime la costituzione di settori di specializzazione nonché l'armonizzazione sovraregionale e nazionale delle offerte nei seguenti settori: architettura, edilizia e pianificazione, chimica, scienze della vita e design. In questo ambito si dovrà tener conto anche delle offerte delle università cantonali e dei politecnici federali. Alla fine del primo semestre 2005, il Consiglio federale prenderà atto dei risultati e deci-

derà il seguito dei lavori.

In terzo luogo, la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali prevede che la Confederazione fissi in una convenzione con i Cantoni i principi dell'offerta di cicli di studio che portano al diploma. Ciò concerne in particolare l'offerta di cicli di studi del livello master nelle scuole universitarie professionali. Per motivi finanziari, ma anche qualitativi, è estremamente importante che lo sviluppo di cicli di studi di livello master avvenga in modo coordinato e che queste offerte soddisfino le massime esigenze di qualità. Il Consiglio federale concluderà nel 2005 una convenzione corrispondente con i Cantoni sull'offerta di studi nelle scuole universitarie professionali.

La revisione parziale della legge sui brevetti d'invenzione è incentrata sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. In questo ambito, il diritto svizzero in materia di brevetti deve essere adeguato alla direttiva UE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Per simili invenzioni occorre una protezione efficace, che presenti tuttavia anche limiti chiari per evitare di pregiudicare la ricerca e garantire un adeguato equilibrio tra gli interessi del titolare del brevetto e quelli della comunità. Si tratta inoltre di attuare le decisioni del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio della fine di agosto 2003 sull'accesso agevolato dei Paesi in sviluppo ai prodotti farmaceutici brevettati, migliorare i provvedimenti per lottare contro la pirateria nell'ambito della proprietà intellettuale e istituire un normativa professionale per agenti di brevetti nonché un tribunale federale dei brevetti. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel corso del secondo semestre dell'anno.

All'inizio del 2005 il Consiglio federale svolgerà una procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge federale sulle professioni della psicologia. La legge si prefigge di disciplinare la formazione di base nelle professioni qualificate della psicologia (formazione universitaria in psicologia) e la formazione continua della persone qualificate del settore della sanità (segnatamente gli psicoterapeuti). Nel corso del secondo semestre il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà le linee generali per l'elaborazione del messaggio.

1.2 Economia e competitività

Obiettivo 2 Rafforzare la fiducia nell'economia mediante migliori condizioni quadro e il governo d'impresa

→ Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili
→ Messaggio sulla Convenzione dell'Aia sui titoli di credito
→ Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione dell'Aia sui trust
→ Consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
→ Messaggio sull'attuazione delle 40 raccomandazioni rivedute del GAFI
→ Consultazione sull'attuazione delle nuove prescrizioni sui fondi propri del Comitato di Basilea (Basilea II)
→ Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari
→ Messaggio relativo alla revisione totale della legge federale sui fondi d'investimento
→ Consultazione relativa all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

L'introduzione di una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili (legge sugli effetti contabili) è dettata dal fatto che il diritto svizzero vigente si basa su una definizione di titolo di credito secondo cui il diritto non può essere né esercitato né trasferito senza il documento. Questa nozione è superata. Oggi i titoli del mercato monetario e del mercato dei capitali sono generalmente custoditi e amministrati da intermediari finanziari e non più dall'investitore stesso. In questo ambito il possesso di titoli di credito non è importante né per esercitare né per trasferire tali titoli. La legge sugli effetti contabili si prefigge di istituire le basi legali necessarie per la custodia di titoli da parte degli intermediari. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel corso del secondo semestre 2005.

Parallelamente, e per completare la nuova legge sugli effetti contabili, il Consiglio federale adotterà sempre nel secondo semestre dell'anno il messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito. La Convenzione dell'Aia sui titoli di credito garantisce a livello transfrontaliero un ordinamento uniforme delle norme di conflitto dei diritti valore custoditi da intermediari finanziari e permette in tal modo di prevedere in modo attendibile il diritto determinante.

Con la Convenzione dell'Aia sui trust, il riconoscimento dei trust esteri in Svizzera si fonderà su una base giuridica più attendibile. Oggi i trust esteri sono generalmente retti dai principi del diritto societario e raramente da quelli del diritto dei contratti. L'attuazione della Convenzione sui trust e il consolidamento della certezza del diritto presuppongono un adeguamento minimo della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e della legge federale sul diritto internazionale privato. Da questi provvedimenti il Consiglio federale si aspetta anche un rafforzamento della piazza finanziaria svizzera.

Il diritto azionario sarà sottoposto a un'ampia revisione. I punti principali concernono i settori del governo d'impresa, le strutture del capitale e l'assemblea generale. Per un buon governo d'impresa è necessario adeguare le disposizioni nell'ambito dell'esecuzione dei diritti azionari e di rappresentanza nell'assemblea (in particolare il diritto di voto sui titoli in deposito). Nell'ambito delle strutture del capitale sono previste innovazioni esaustive e materialmente complesse (flessibilizzazione). È prevista l'introduzione di un nuovo istituto giuridico (azione impropria senza valore nominale, margine di fluttuazione del capitale, riduzione autorizzata del capitale, nuovo disciplinamento del buono di partecipazione). Per quanto concerne l'assemblea generale sono sottoposte a revisione le prescrizioni sul suo svolgimento per tener conto dei recenti sviluppi nel settore dei media elettronici. Il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione nel corso del secondo semestre.

Le 40 raccomandazioni rivedute del GAFI costituiscono lo standard internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il Consiglio federale avvierà una pro-

cedura di consultazione sulla loro attuazione all'inizio del 2005. Le nuove raccomandazioni non sono armonizzate in tutti i punti con la legislazione e la politica della Svizzera in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. La definizione di riciclaggio di denaro secondo le raccomandazioni comporta pertanto un'estensione della lista di atti punibili che sono atti preparatori del riciclaggio di denaro. In seguito a questa nuova condizione è necessario adeguare il Codice penale, la legge sul diritto d'autore, la legge sugli stranieri, la legge federale sul diritto penale amministrativo e la legge sull'assistenza internazionale in materia penale. L'estensione a diverse professioni e attività al di fuori del settore finanziario richiede una modifica della legge sul riciclaggio di denaro. Nel contempo quest'ultima legge deve essere modificata anche in funzione delle esperienze degli ultimi anni. Per concludere, l'attuazione delle raccomandazioni presuppone una modifica del diritto azionario per quanto concerne l'obbligo di pubblicità degli azionisti, che controllano le società, emettono le azioni al portatore e per quanto concerne la trasformazione di azioni al portatore in azioni nominative. Il Consiglio federale presenterà il messaggio nel corso del secondo semestre dell'anno.

Il Comitato delle banche di Basilea, un comitato internazionale con tredici Paesi membri tra i quali anche la Svizzera, ha rielaborato lo standard del 1998 relativo a fondi propri per le banche (Basilea I). Le condizioni quadro per lo standard rivisto (Basilea II) sono state pubblicate nel giugno 2004. Basilea II si prefigge di migliorare il trattamento dei rischi assunti, di potenziare la vigilanza e di accrescere la disciplina sul mercato ponendo determinate esigenze di trasparenza. In tal modo si dovrebbe contribuire in particolare anche a rafforzare la stabilità del sistema finanziario internazionale. È inoltre garantita la parità delle condizioni di concorrenza per le banche attive a livello internazionale. Nell'estate 2005 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa alle modifiche dell'ordinanza sulle banche necessarie per attuare Basilea II.

Nel corso del secondo semestre adotterà, inoltre, il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari. Tale legge prevede l'istituzione di una vigilanza integrata sui mercati finanziari che disponga di strumenti di vigilanza uniformi. Secondo il primo rapporto parziale della commissione di esperti «Vigilanza integrata sui mercati finanziari», la Commissione federale delle banche e l'Ufficio federale delle assicurazioni private dovrebbero innanzitutto essere riuniti. Il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione relativa al secondo rapporto parziale «Sanzioni nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari» e deciderà la procedura ulteriore. Sulla base del terzo rapporto parziale dovrà pronunciarsi sugli ulteriori passi da compiere per estendere la vigilanza prudenziale agli amministratori di beni indipendenti, ai cambisti e agli introducing broker.

Nel corso del secondo semestre, il Consiglio federale presenterà il disegno e il messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui fondi d'investimento. La revisione ha, da un lato, lo scopo di estendere il campo d'applicazione a tutte le forme d'investimento collettivo di capitale; d'altra parte, occorre anche tutelare l'eurocompatibilità della legge sui fondi d'investimento.

Nell'estate 2005, il Consiglio federale porrà in consultazione un avamprogetto che prevede l'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Il progetto illustrerà anche le conseguenze economiche e di pianificazione del territorio e proporrà eventuali misure compensative.

Obiettivo 3 Istituire maggiore concorrenza e trasparenza sul mercato interno

→ Decisione riguardante provvedimenti supplementari relativi al pacchetto di misure per una politica di crescita

→ Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali

→ Consultazione sulla politica agricola 2011

Sulla base di un rapporto intermedio del gruppo di lavoro interdipartimentale Crescita, il Consiglio federale deciderà alla fine del 2005 se il pacchetto di misure già adottato sia sufficiente per aumentare il tasso di crescita dell'economia svizzera o se occorrano provvedimenti supplementari. In questo ambito valuterà anche le ripercussioni di questi provvedimenti sullo sviluppo sostenibile.

La revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori si prefigge di garantire esigenze minime riguardo all'informazione e la protezione dei consumatori nel caso in cui tali esigenze per un prodotto o un servizio non siano disciplinate da una legge specifica. Si tratta quindi di norme sussidiarie e generali («Auffangnormen»). La nuova legge, oltre a una migliore informazione, fornisce pertanto ai consumatori maggior chiarezza sui loro diritti, in modo che essi possano meglio difendere i propri interessi. Si ottiene in tal modo una maggiore trasparenza sul mercato che permette di evitare gli abusi. Entrambi sono fattori importanti per il buon funzionamento della concorrenza e la fiducia nell'economia. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel corso del secondo semestre.

Lo sviluppo dei pagamenti diretti negli anni Novanta e la parallela soppressione dei mezzi federali impiegati per sostenere il mercato nel settore agricolo hanno consentito di distinguere la politica dei prezzi da quella dei redditi. Di conseguenza, le politiche agricole 2002 e 2007 hanno permesso di deregolamentare ampiamente gli ordinamenti del mercato. In particolare sono state soppresse tutte le garanzie di prezzo e di smercio e le regolazioni statali delle quantità. Per di più, iniziano ad esplicare i loro effetti le aperture dei mercati concordate nell'Accordo agricolo con l'UE, che dovrebbero essere attuate completamente nel 2007. Si deve inoltre prevedere una sostanziale riduzione del reddito agricolo in seguito all'attuazione dei risultati del ciclo di Doha dell'OMC. Vanno nella stessa direzione le riduzioni previste nell'ambito dei programmi di sgravio 2003 e 2004. Si tratta ora di facilitare e attutire a livello sociale l'adeguamento strutturale reso necessario dalla pressione supplementare. Nel contempo, occorre rafforzare la dimensione imprenditoriale mediante nuovi margini di manovra. Il Consiglio federale avvierà la consultazione relativa alla «politica agricola 2011» nel corso del secondo semestre, ponendo in discussione le necessarie modifiche della legislazione agricola e le linee generali dei limiti di spesa 2008–2011. Devono essere prese in considerazione le informazioni risultanti dal rapporto relativo all'organizzazione del mercato lattiero dopo il 2009 e le misure collaterali dopo l'abolizione del contingentamento lattiero che sarà adottato dal Consiglio federale nel corso del primo semestre 2005.

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Obiettivo 4 Assicurare l'equilibrio durevole delle finanze federali

→ Rapporto sul piano di rinuncia a determinati compiti della Confederazione
→ Messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II
→ Messaggio relativo alla semplificazione del ricupero d'imposta nei casi di successione e introduzione dell'autodenuncia esente da pena
→ Consultazione concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto
→ Rapporto sui provvedimenti di politica familiare
→ Messaggio relativo all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale federale

Nell'ambito del risanamento durevole delle finanze federali, inizia la seconda tappa che dovrà concludersi definitivamente nel 2007 quando sarà di nuovo raggiunto l'equilibrio strutturale. Come il Consiglio federale ha sempre evidenziato, i provvedimenti in materia di uscite e di entrate del programma di sgravio 2003 non sono sufficienti. A breve termine, il bilancio non potrà essere riequilibrato nemmeno con le riforme strutturali e sistematiche nei singoli settori di compiti. Sono pertanto necessari ancora una volta provvedimenti di risanamento che agiscano rapidamente e sgravino il bilancio di circa 2 miliardi di franchi entro il 2007; tali provvedimenti sono già stati sottoposti al Parlamento insieme al programma di sgravio 2004. Oltre a questi provvedimenti, all'interno dell'Amministrazione è attuato un piano sistematico di rinuncia a determinati compiti; il Consiglio federale presenterà i risultati di tale piano in un rapporto nel corso del secondo semestre 2005. In questo ambito, si intende individuare le rinunce a compiti nei microsettori dell'Amministrazione. Si tratta in particolare di snellire l'apparato amministrativo e di esaminare le priorità nell'ambito dell'esecuzione dei compiti. Il piano di rinuncia si prefigge quindi di ridurre del 5 per cento le spese di funzione dell'Amministrazione (spese per il personale, spese per beni e servizi, spese per beni d'investimento). Entro il 2008 si dovrebbero risparmiare circa 200 milioni di franchi all'anno.

In complemento ai provvedimenti di risanamento delle finanze federali, politicamente importanti, il Consiglio federale intende portare avanti diverse riforme in materia di politica fiscale; il quadro finanziario di queste innovazioni deve restare strettamente delimitato.

Nel corso del primo semestre, adotterà il messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II. Visti i risultati controversi della consultazione non è possibile attuare i modelli discussi finora e sarà inevitabile operare profonde modifiche. Nel caso in cui non sia possibile accordarsi con i Cantoni e l'economia, il Consiglio federale potrebbe separare i provvedimenti indipendenti dai modelli dell'avamprogetto posto in consultazione e presentarli anticipatamente. Nel secondo semestre, il Consiglio federale presenterà alle Camere federali un progetto per una procedura abbreviata del ricupero d'imposta nei casi di successione e per l'autodenuncia esente da pena. Sulla base del rapporto relativo al postulato dell'ex consigliere nazionale Hansueli Raggenbass (03.3087 IVA-Valutazione) nel corso del secondo semestre adotterà un avamprogetto in cui sono proposte diverse modifiche della legge sull'imposta sul valore aggiunto che perseguono lo scopo di semplificare l'ordinanza sull'imposta sul valore aggiunto e prevedono sgravi a favore dell'economia. Accanto al rapporto della commissione peritale sull'introduzione di un'imposizione individuale, nel corso del secondo semestre il Consiglio federale presenterà un rapporto su provvedimenti di politica familiare attualmente in discussione nell'ambito del diritto sociale e fiscale. In effetti la votazione popolare relativa al pacchetto fiscale ha evidenziato che è inevitabile prendere in considerazione anche provvedimenti diversi da quelli fiscali per sgravare le famiglie. Con idee più chiare in merito, dovrebbe anche

essere più facile accordarsi su un metodo per eliminare lo svantaggio fiscale delle coppie sposate rispetto alle coppie di concubini. Il rapporto illustrerà anche la sostenibilità finanziaria dei provvedimenti.

Per concludere, occorre istituire basi solide a lungo termine per il finanziamento della cassa pensioni della Confederazione e delle imprese parastatali federali. La revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione ha lo scopo di introdurre il primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia. Ci si prefigge di introdurre un ordinamento della previdenza con il quale si possa accordare l'attuale livello di prestazioni e che permetta nel contempo di reagire in modo flessibile ai cambiamenti economici e in materia di politica del personale. D'altro canto, nell'ambito dei provvedimenti intesi a consolidare le finanze di PUBLICA è data la priorità ai provvedimenti volti ad attenuare i rischi finanziari della Confederazione. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel corso del primo semestre.

1.4 Ambiente e infrastruttura

Obiettivo 5 Salvaguardare le basi vitali naturali

→ Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste
→ Decisione ed eventualmente messaggio sulla politica climatica
→ Messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali
→ Messaggio sulla revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli
→ Ulteriori ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici

Nel secondo semestre, il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulle foreste. Si tratta di distinguere in modo chiaro tra interessi pubblici e privati e di versare in modo corrispondente i sussidi federali. La riveduta legge sulle foreste dovrebbe inoltre istituire condizioni quadro che permettano un'economia forestale efficiente e una filiera del legno redditizia quale fonte di valore aggiunto. È possibile in tal modo sostenere anche l'utilizzazione della materia prima legno rinnovabile e indigena.

Da ultimo, nel progetto sono elencate le possibili soluzioni per utilizzare la superficie forestale in continua espansione. Conformemente alla legge sul CO_2, il Consiglio federale deve introdurre una tassa sul CO_2 se gli obiettivi della legge non possono essere raggiunti con i provvedimenti volontari o di altro tipo. L'importo di tale tassa deve essere approvato dal Parlamento. Dopo aver svolto una procedura di consultazione su quattro varianti, con cui raggiungere gli obiettivi della legge sul CO_2, il Consiglio federale deciderà la variante e presenterà un messaggio probabilmente ancora nel corso del primo semestre dell'anno.

Sempre nel primo semestre del 2005, il Consiglio federale presenterà un messaggio concernente la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali per promuovere mediante incentivi fiscali il gas naturale e il gas liquido, nonché il biogas e altri combustibili di materie prime rinnovabili. Gli obiettivi di questi provvedimenti, che non incidono sui redditi, sono la riduzione delle emissioni di CO_2 e dell'inquinamento atmosferico nonché l'aumento della sicurezza in materia di approvvigionamento.

Nel secondo semestre il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli che prevede una differenziazione delle aliquote d'impo-

sta secondo criteri ecologici e che dovrebbe in tal modo promuovere l'acquisto di autoveicoli poco o non inquinanti.

Dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza PIC sul commercio internazionale di prodotti chimici all'inizio del 2005, il Consiglio federale adotterà le altre ordinanze fondate sul nuovo diritto in materia di prodotti chimici. Tali ordinanze contengono le necessarie disposizioni rilevanti dal profilo sanitario e ambientale per proteggere l'essere umano e l'ambiente dai prodotti chimici pericolosi. Salvaguardando il livello di protezione esistente, il diritto svizzero si fonderà su una base moderna ed eurocompatibile che sopprime gli ostacoli al commercio con l'UE ed è più conforme alla piazza industriale svizzera quale importante polo chimico.

Obiettivo 6 Mantenere un'infrastruttura dei trasporti efficiente e collegata alla rete europea e migliorare la sicurezza dei trasporti

→ Messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti
→ Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità
→ Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea
→ Attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale

Nel corso del secondo semestre, il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente il sostegno dell'infrastruttura dei trasporti. In questo ambito presenterà un progetto esaustivo con proposte di soluzione per i tre settori – traffico degli agglomerati, completamento e funzionalità della rete delle strade nazionali e integrazione delle regioni periferiche e di montagna.

Nel primo semestre del 2005 il Consiglio federale adotterà il messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive sull'interoperabilità. Il progetto si baserà sulle esperienze raccolte nelle fasi precedenti e comprenderà in particolare l'armonizzazione e il nuovo ordinamento del finanziamento dell'infrastruttura, la garanzia dell'accesso indiscriminato alla rete, la parità di trattamento delle imprese di trasporto, complementi delle riforme precedenti e il nuovo ordinamento del servizio di sicurezza. Le direttive sull'interoperabilità dell'UE rappresentano le condizioni quadro per un sistema ferroviario europeo efficiente. Da un lato, si tratta di superare gli ostacoli a una circolazione ferroviaria transfrontaliera sicura in Europa mediante una regolamentazione tecnica uniforme, dall'altro, di sopprimere gli ostacoli tecnici al commercio per il materiale ferroviario.

Nel secondo semestre dell'anno, adotterà inoltre il messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea. Quest'ultima scioglie la «Joint Aviation Authorities, JAA» di cui la Svizzera ha fatto parte sin dalla sua istituzione nel 1990. L'Agenzia è competente per l'attuazione uniforme degli standard di sicurezza nell'aviazione civile europea.

Per quanto concerne il traffico stradale, il Consiglio federale deciderà le modalità di attuazione della politica di sicurezza in materia di traffico stradale. Questa politica si prefigge di ridurre entro il 2010 a meno di 300 il numero dei morti sulle strade e a meno di 3000 all'anno quello dei feriti gravi. Nell'adottare la sua decisione valuterà circa sessanta provvedimenti e si baserà anche sulle valutazioni svolte da diversi gruppi di specialisti.

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Obiettivo 7 Organizzare e promuovere la società dell'informazione

→ Strategia per una società dell'informazione in Svizzera dopo il 2005
→ Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
→ Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone
→ Consultazione relativa alla legge sulla geoinformazione
→ Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e la legge federale sulla concorrenza sleale
→ Approvazione di progetti pilota in materia di voto elettronico

Mediante il settimo rapporto del gruppo di coordinamento società dell'informazione, il Consiglio federale prenderà conoscenza del livello di realizzazione della sua strategia per una società dell'informazione in Svizzera. In tale occasione, attualizzerà la strategia e indicherà nuove linee direttrici per l'organizzazione e il promovimento della società dell'informazione in Svizzera per il periodo successivo al 2005. I principi e la dimensione politica della strategia del 1998 vengono così adeguati alle circostanze attuali. In applicazione dell'articolo 65 della Costituzione federale, nella primavera del 2005 il Consiglio federale sottoporrà alle Camere il messaggio concernente la legge sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone. L'armonizzazione dei registri è intesa in particolare a facilitare l'utilizzazione dei registri per fini statistici come pure il censimento del 2010. Contemporaneamente, il Consiglio federale presenterà un messaggio concernente la legge federale sull'«identificatore federale di persone». In tal modo, viene mosso un ulteriore passo verso una gestione dei dati integrata, a misura del cittadino.

Nel secondo semestre del 2005, nell'ambito dell'applicazione della strategia d'informazione geografica, il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione relativa a un avamprogetto di legge sulla geoinformazione. Tale legge dovrà fornire una solida e moderna base per tutte le attività nel settore delle informazioni riguardanti il territorio. Essa si fonda sul nuovo articolo 75a della Costituzione federale, elaborato nell'ambito della nuova perequazione finanziaria.

Nella discussione attorno al commercio elettronico, è risultato che in alcuni casi i consumatori svizzeri sono svantaggiati rispetto a quelli di altri Paesi. Tali differenze sono particolarmente rilevanti nel settore del diritto di compera e in materia di diritto di revoca, il quale nell'ordinamento giuridico svizzero è disciplinato per i contratti a domicilio (art. 40a segg. CO), ma non per le cosiddette vendite a distanza. Modificando la legge federale sul diritto delle obbligazioni e la legge sulla concorrenza sleale è possibile rimediare a questa situazione. Il Consiglio federale presenterà il messaggio nel primo semestre.

Nell'ambito dei progetti pilota in materia di voto elettronico, il Consiglio federale esaminerà le domande dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo e, sempre che le condizioni della legislazione federale sui diritti politici siano adempiute, procederà alla loro approvazione.

1.6 Istituzioni dello Stato

Obiettivo 8 Semplificare la collaborazione tra gli organi statali

→ Secondo messaggio concernente la nuova perequazione finanziaria: modifiche legali nei singoli ambiti di competenza

→ Messaggio concernente un Codice di procedura penale svizzero e una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera

Se le modifiche costituzionali e la nuova legge sulla perequazione finanziaria (referendum facoltativo) verranno accettate in votazione popolare, nel primo semestre del 2005 il Consiglio federale prenderà conoscenza dei risultati della procedura di consultazione relativa alle necessarie modifiche legali e deciderà l'ulteriore procedura. Nel secondo semestre, adotterà quindi il messaggio corrispondente. Tale progetto comporta la revisione di una trentina di leggi federali. Mentre alcune subiranno soltanto modifiche di poco conto, altre dovranno essere interamente rielaborate.

In virtù dell'articolo 123 della Costituzione federale (riforma della giustizia) accettato da Popolo e Cantoni, verrà istituito un Codice di procedura penale svizzero che sostituirà i 26 codici di procedura penale cantonali. Questa unificazione si prefigge di migliorare l'efficacia del perseguimento penale e di aumentare la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica. Gli avamprogetti (Codice svizzero di procedura penale e legge federale sulla procedura penale minorile svizzera) sono stati accolti favorevolmente. Il Consiglio federale adotterà il messaggio nel primo semestre.

1.7 Pianificazione del territorio

Obiettivo 9 Garantire uno sviluppo del territorio equilibrato e durevole

→ Consultazione sulla revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio

→ Messaggio concernente la legge sulla nuova politica regionale

→ Consultazione e ulteriore procedura concernente la revisione parziale del diritto di locazione

Nella pianificazione del territorio, si pongono alcuni interrogativi legati alla concezione dell'agricoltura (costruzioni al di fuori della zona edificabile), per esempio la possibilità di sviluppare l'agriturismo, i quali dovranno essere affrontati nell'ambito dei lavori preparatori a una revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio. Una volta elaborato l'avamprogetto, il Consiglio federale avvierà la consultazione.

L'attuale politica regionale è caratterizzata da un insieme di strumenti che non consentono una visione d'insieme, e inoltre non è più in grado di far fronte alle sfide attuali e future: ristagno della crescita economica, accelerazione delle trasformazioni strutturali, aumento delle disparità fra le regioni, nuove sfide risultanti dalla società dell'informazione e del sapere. Nel secondo semestre, il Consiglio federale presenterà un messaggio concernente una legge sulla nuova politica regionale nell'intento di eliminare le lacune esistenti. In tale occasione, terrà conto degli esiti della consultazione, delle valutazioni effettuate sui provvedimenti esistenti e degli ulteriori sviluppi della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Le risorse dell'attuale Fondo per gli aiuti agli investimenti destinato alle regioni di montagna potrebbero confluire nella base finanziaria.

Poiché il controprogetto all'iniziativa popolare «per delle pigioni corrette» è stato respinto, vi è la necessità di elaborare un nuovo progetto di revisione. L'attuale diritto di locazione è lacunoso sotto diversi aspetti e si allontana sempre più dalle realtà economiche, segnatamente dal mercato dei capitali. Nel primo semestre, il Consiglio federale invierà in consultazione un nuovo avamprogetto, il cui elemento principale consiste nella disgiunzione delle pigioni dall'evoluzione dei tassi ipotecari. Le pigioni dovranno seguire le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo. Il diritto di locazione dovrà inoltre essere semplificato e migliorato nel suo insieme.

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Obiettivo 10 Consolidare la previdenza per la vecchiaia e l'assicurazione invalidità

→ Consultazione su una revisione dell'AVS

→ Previdenza professionale: provvedimenti immediati volti a ottimizzare la vigilanza; consultazione sulla modifica del sistema di vigilanza; consultazione sull'adeguamento dell'aliquota di conversione della rendita

→ Messaggi concernenti la 5a revisione dell'AI, il finanziamento supplementare dell'AI e i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI

→ Decisione preliminare su una revisione della legge sull'assicurazione infortuni

Nel 2005, il Consiglio federale avvierà una consultazione sulla revisione dell'AVS, il cui obiettivo è di garantire il finanziamento dell'AVS fino al 2020. Le proposte formulate in tal senso concernono, da un lato, l'aumento degli introiti o la ricerca di nuove fonti di finanziamento e, dall'altro, l'istituzione di un nuovo modello di scaglionamento dell'età di pensionamento, l'adozione di misure di risparmio e l'adeguamento delle prestazioni in modo tale da controllare i costi.

Ottimizzando la vigilanza nell'ambito della previdenza professionale, il Consiglio federale porterà avanti i lavori già iniziati concernenti la riforma del sistema e, in base al rapporto della commissione di esperti del 2004, adotterà i provvedimenti immediati che possono essere presi senza apportare modifiche legislative. Nell'ottica di un'evoluzione a lungo termine, il Consiglio federale avvierà una consultazione su un progetto volto a modificare il sistema di vigilanza. È messa in risalto la proposta di attribuire ai Cantoni, su base concordataria, la competenza di esercitare la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza, rafforzando nel contempo l'alta vigilanza sulla previdenza professionale. Una variante prevede che la vigilanza diretta incomba esclusivamente alla Confederazione. Il Consiglio federale esaminerà inoltre l'aliquota di conversione della rendita nella previdenza professionale in funzione delle sue basi tecniche e avvierà la procedura di consultazione sull'adeguamento di tale aliquota alle condizioni reali, ossia tenendo conto dell'aumento dell'aspettativa di vita e del cambiamento dei tassi di interesse.

La 5a revisione dell'assicurazione invalidità vuole essere una risposta al numero, in costante aumento da anni, di beneficiari di rendite AI. Sono proposti provvedimenti supplementari atti a consolidare l'assicurazione invalidità. Il Consiglio federale si prefigge i seguenti obiettivi: ridurre l'aumento del numero delle nuove rendite ed eliminare gli impulsi negativi che ostacolano l'integrazione. Al fine di consolidare l'assicurazione invalidità, esso propone di adottare misure di risparmio. Inoltre, intende ottimizzare l'assetto d'esecuzione e integrare, in futuro, i partner sociali nella vigilanza sull'esecuzione. Da ultimo, si prevede di aumentare l'aliquota di contribuzione nell'AI. Nel primo semestre del 2005, il Consiglio federale licenzierà i tre messaggi concernenti l'assicurazione invalidità, che sono strettamente collegati dal profilo del contenuto: quello relativo alla 5a revisione, quello concernente il finanziamento supplementare mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto o dell'aliquota di contribuzione e quello inerente ai provvedimenti volti a snellire la procedura AI.

La legge sull'assicurazione infortuni tutela i lavoratori in caso di infortuni professionali e non professionali. Essa deve essere adeguata all'evoluzione avvenuta recentemente nell'assicurazione sociale e nel settore assicurativo. Le riflessioni del Consiglio federale concernenti l'ulteriore sviluppo dell'INSAI sono incluse nella valutazione generale. Verso la fine del 2005, esso disporrà delle basi necessarie per poter decidere in merito ai punti essenziali di un progetto da mandare in consultazione.

Obiettivo 11 Migliorare l'integrazione delle persone che custodiscono bambini e delle persone anziane

→ Messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia

→ Ulteriore procedura concernente le disposizioni sugli orari fissi nelle scuole

→ Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

Il Consiglio federale valuterà le ripercussioni, per la fase introduttiva, della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Lo scopo di tale valutazione è di determinare in che misura il programma abbia effettivamente contribuito a istituire nuove strutture di custodia per l'infanzia e fino a che punto i sussidi federali abbiano influenzato la disponibilità di Cantoni, Comuni e privati a fornire maggiori mezzi finanziari. Successivamente, saranno valutate le modalità di esecuzione del programma. In base ai risultati scaturiti dalla valutazione, il Consiglio federale prenderà una decisione sulla continuazione del programma di impulsi e, alla fine del 2005, licenzierà il relativo messaggio con la proposta di stanziare un nuovo credito d'impegno.

Nell'ambito dei lavori parlamentari in atto per il nuovo articolo costituzionale sulla formazione, il Consiglio federale esaminerà in che misura si possano prevedere disposizioni vincolanti sugli orari fissi nelle scuole. All'occorrenza, formulerà una proposta tenendo conto della necessità di rispettare il più possibile la sovranità cantonale in materia.

Per quanto concerne l'invecchiamento della popolazione, il Consiglio federale intende migliorare l'impiego del potenziale di manodopera. È allo studio un ampio ventaglio di misure: provvedimenti sull'igiene del lavoro, adattamenti ergonomici e organizzativi sul posto di lavoro per i lavoratori anziani, ampliamento delle possibilità di scelta in materia di orari di lavoro, rafforzamento dell'impegno nel settore del perfezionamento professionale. Tali provvedimenti devono essere armonizzati con le proposte di riforma formulate nella revisione dell'AVS (cfr. obiettivo 10), vale a dire l'adeguamento dell'età di riferimento con modelli di pensionamento flessibili e la riduzione degli accrediti di vecchiaia per gli assicurati anziani. Si determinerà inoltre quali provvedimenti incombono alle imprese e quali possono essere affidati ai partner sociali, come pure quali disposizioni di diritto del lavoro o altre misure statali sono necessarie. Nel secondo semestre dell'anno, il Consiglio federale deciderà, in base a un rapporto, quali misure adottare e se avviare un programma legislativo volto a eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori anziani e a promuoverne l'attività lucrativa.

2.2 Società, cultura e sport

Obiettivo 12 Esaminare, riorganizzare e concretizzare la politica culturale

→ Procedura di consultazione relativa alla legge sulla promozione della cultura e alla legge Pro Helvetia
→ Applicazione della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali
→ Riorganizzazione su GEMAP della Biblioteca nazionale svizzera e definizione del mandato di prestazioni
→ Finanziamento dell'Associazione Memoriav nel periodo 2006–2010
→ Costituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e definizione del mandato di prestazioni

Nel 2005, il Consiglio federale deciderà sul seguito dei lavori nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 69 della Costituzione federale (articolo sulla cultura) e avvierà una procedura di consultazione in proposito. A tal fine, saranno esaminate diverse varianti sia dal profilo della politica culturale che da quello organizzativo. Alla luce della situazione particolarmente critica in cui versano le finanze federali è più che mai indispensabile valutare anche l'impegno finanziario della Confederazione nella promozione della cultura.

Nel primo semestre dell'anno, il Consiglio federale emanerà – in applicazione della ratifica della Convenzione dell'UNESCO del 1970 – le necessarie disposizioni d'esecuzione e porrà in vigore la legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali. Nel secondo semestre del 2005, intende concludere un primo accordo bilaterale sull'importazione e la restituzione di beni culturali.

Nel primo semestre, deciderà la riorganizzazione della Biblioteca nazionale svizzera secondo il sistema di gestione con mandato di prestazioni e budget globale (GEMAP) a partire dal 1° gennaio 2006, stabilendo il mandato di prestazioni per il periodo 2006 – 2008. Deciderà altresì in merito al proseguimento del finanziamento dell'Associazione Memoriav, il cui scopo principale è quello di migliorare la sicurezza, l'accesso e la mediazione dei beni culturali audiovisivi della Svizzera. Infine, nel secondo semestre il Consiglio federale – posto che il Parlamento adotti la legge sulla Fondazione Museo nazionale svizzero nel primo semestre – avvierà i passi necessari per costituire la nuova Fondazione Museo nazionale svizzero per l'anno 2006, definendo il mandato di prestazioni per il periodo 2006–2009. Con questi provvedimenti, vengono chiaramente concretizzati e definiti i futuri compiti nonché le strutture del Museo nazionale svizzero, della Biblioteca nazionale svizzera e dell'Associazione Memoriav per la conservazione e la mediazione del patrimonio culturale svizzero.

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Obiettivo 13 Salvaguardare le opportunità delle esportazioni svizzere e intensificare i rapporti con l'Unione europea

→ Mandato di negoziati per la sesta Conferenza ministeriale dell'OMC
→ Conclusione di accordi di libero scambio con vari Stati
→ Messaggio sul finanziamento della promozione delle esportazioni per il periodo 2006–2007
→ Ratifica dei Bilaterali II e del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone

Grazie all'accordo dei 147 membri dell'OMC raggiunto in occasione della riunione del Consiglio generale tenutasi a Ginevra il 1° agosto 2004, è stato possibile rilanciare le trattative sull'accesso al mercato dei prodotti non agricoli, sull'agricoltura (accesso al mercato, sostegno interno, sovvenzioni alle esportazioni), sui servizi e altri importanti temi (per. es. l'agevolazione degli scambi commerciali). Per contro, gli altri tre "temi di Singapore" (commercio e investimenti, commercio e concorrenza nonché trasparenza degli appalti pubblici) sono stati rinviati a una successiva tornata di negoziati. La fase di trattative attualmente in corso si concluderà presumibilmente nel dicembre 2005, in occasione della sesta Conferenza ministeriale dell'OMC che si terrà a Hong Kong. Il Consiglio federale intende precisare e completare il relativo mandato. Assicurerà inoltre condizioni quadro internazionali che consentano un collocamento dell'economia svizzera per quanto possibile scevro da ostacoli nella divisione internazionale del lavoro. Ciò presuppone una corrispondente apertura dei mercati elvetici.

Il Consiglio federale mira alla conclusione delle trattative in corso su accordi di libero scambio nel quadro dell'AELS con la Tunisia, l'Egitto, la SACU e il Canada. Le trattative sugli accordi di libero scambio nel quadro dell'AELS dovrebbero per quanto possibile essere avviate in particolare con l'Algeria, la Corea del Sud, la Thailandia e gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo. Si procede inoltre allo studio di fattibilità per concludere accordi di libero scambio con gli Stati Uniti e altri potenziali partner. L'obiettivo è in particolare quello di evitare discriminazioni della nostra economia rispetto ai principali concorrenti della Svizzera (segnatamente l'UE, gli USA e il Giappone) su mercati terzi, nonché, più in generale, di rendere più dinamico il commercio estero svizzero. Nei casi in cui risulti impossibile o inopportuno procedere nel quadro dell'AELS, si prenderà in considerazione una procedura a livello bilaterale.

A complemento della garanzia internazionale dell'accesso ai mercati, tutti gli Stati dell'OCSE promuovono attivamente anche le esportazioni. In Svizzera, la base legale dell'intervento statale è costituita dalla legge del 6 ottobre 2000 sulla promozione delle esportazioni. In applicazione di queste disposizioni, il Consiglio federale si sforza di orientare in modo ottimale la promozione delle esportazioni svizzere alle esigenze dell'economia elvetica, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà. A questo proposito, occorre prendere in considerazione in particolare le esigenze delle PMI svizzere e assicurare il coordinamento con gli altri strumenti a disposizione della Confederazione nell'ambito della promozione dell'economia esterna. Nel secondo semestre, il Consiglio federale licenzierà un pertinente messaggio concernente il finanziamento della promozione delle esportazioni per il periodo 2006–2007.

Qualora fosse indetto un referendum contro i Bilaterali II o contro il Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, il Consiglio federale prevede di fissare la relativa votazione per metà 2005. Al termine della procedura di approvazione, procederà alla ratifica degli accordi per la Svizzera.

Obiettivo 14 Rafforzare la salvaguardia dei diritti umani sul piano nazionale e internazionale

→ Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura

→ Messaggio concernente la ratifica del Protocollo n. 14 sulla riforma del sistema di controllo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

→ Consultazione relativa alla Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori

Il 18 dicembre 2002, l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nel secondo semestre del 2005, il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente la ratifica di tale Convenzione.

In seguito al drammatico aumento di ricorsi individuali pendenti presso la Corte europea di giustizia, in futuro un singolo giudice dovrà poter decidere più celermente in merito a ricorsi manifestamente irricevibili e commissioni giudiziali composte di tre giudici sui ricorsi manifestamente ben fondati. Un nuovo criterio di ammissibilità dovrà inoltre consentire di respingere reclami di lieve entità. Mediante una procedura per mancata applicazione, occorrerà migliorare l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia negli Stati membri, il che potrà contribuire a ridurre il numero dei ricorsi. Nel primo semestre, il Consiglio federale intende licenziare il messaggio concernente la ratifica di un corrispondente Protocollo n. 14 sulla riforma del sistema di controllo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori è una versione più moderna della vecchia Convenzione sulla protezione dei minori del 1961. Potenziando la cooperazione transfrontaliera tra le autorità e i tribunali, essa mira a migliorare il benessere dei fanciulli. La nuova Convenzione sulla protezione dei minori consente inoltre di meglio intervenire nei difficili casi di rapimento di minori, più di quanto non avvenga ora sulla sola base della Convenzione dell'Aia del 1980 sul rapimento di minori. Il Consiglio federale intende dare avvio alla consultazione nel secondo semestre.

3.2 Sicurezza

Obiettivo 15 Attuare la nuova politica della sicurezza

→ Messaggio concernente la proroga dell'impiego della SWISSCOY dal 2006

→ Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione

La stabilizzazione della situazione nel Kosovo non potrà essere assicurata a lungo termine senza i mezzi militari messi a disposizione dalla comunità internazionale. Considerato l'interesse della Svizzera a una pacificazione della situazione in Kosovo, il Consiglio federale ritiene altamente prioritaria la partecipazione della Svizzera per assicurare la pace internazionale. Nel corso del primo semestre del 2005 licenzierà pertanto il messaggio sulla proroga dell'impiego della SWISSCOY a partire dal 2006 nel quadro della forza multinazionale nel Kosovo (KFOR).

Le misure di risanamento del bilancio federale e la conseguente diminuzione delle risorse finanziarie dell'esercito, a cui si aggiunge il crescente fabbisogno di impieghi sussidiari a favore delle autorità civili, richiedono – considerata l'attuale e futura situazione di rischio – alcuni adeguamenti nell'applicazione della riforma dell'esercito. Occorre in primo luogo adeguare le strutture e l'impiego delle risorse dell'esercito alla reimpostazione nell'esecuzione dei compiti. Per questo motivo, le capacità di adempiere il mandato della difesa vengono ridotte. Esse si concentreranno nel mantenere e sviluppare ulteriormente le capacità essenziali strettamente necessarie per un'eventuale "crescita" dell'esercito nell'ambito della difesa. Il grosso dell'esercito è orientato sui compiti legati alla sicurezza del territorio che sono necessari anche negli interventi a sostegno delle autorità civili e del promovimento della pace. Il Consiglio federale allestirà un rapporto all'indirizzo dell'Assemblea federale in cui saranno formulate le proposte necessarie all'ulteriore sviluppo dell'esercito svizzero.

Obiettivo 16: Ottimizzare le strutture interne, la prevenzione e la cooperazione internazionale nei settori giustizia e polizia

- → Ulteriori passi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi
- → Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, del Codice penale e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo
- → Consultazione relativa alla revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
- → Messaggio concernente la legge sulle misure coercitive di polizia
- → Consultazione e messaggio concernenti la revisione della legge sui documenti di legittimazione
- → Messaggio sull'applicazione dell'iniziativa sull'internamento
- → Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
- → Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL
- → Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile

Presso la Confederazione esistono numerosi servizi che si occupano della minaccia alla sicurezza interna e delle reazioni possibili a tale minaccia, ma non si è finora optato per nessun procedimento esaustivo. È pertanto necessario intervenire in particolare nel coordinamento tra i dipartimenti, la Confederazione, i Cantoni e i privati. All'inizio del 2005, il Consiglio federale esaminerà nei dettagli le lacune ancora esistenti e stabilirà i passi successivi per l'istituzione di uno stato maggiore di crisi superiore.

Nel secondo semestre, il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, del Codice penale e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo. Il tema prioritario del progetto è incentrato sull'istituzione delle basi giuridiche per prendere provvedimenti contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, in particolare per la registrazione nazionale di azioni violente durante le manifestazioni sportive (hooliganismo). Occorre inoltre migliorare le possibilità di confiscare il materiale propagandistico che inneggia alla violenza. Infine si prevede di colmare le lacune esistenti nel perseguimento penale.

In seguito alle conclusioni scaturite dall'analisi della situazione e del pericolo susseguenti all'attentato dell'11 settembre 2001 e ad altri attentati terroristici, la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna sarà oggetto di revisione. A questo proposito, il Consiglio federale avvierà nel secondo semestre una procedura di consultazione. La priorità sarà data al disciplinamento relativo ai mezzi per procurarsi le informazioni necessarie alla prevenzione e alla lotta al terrorismo.

Su richiesta dei Cantoni, una commissione di esperti è stata incaricata di elaborare un progetto volto a disciplinare l'impiego di misure coercitive di polizia. In base alle proposte formulate dal gruppo di esperti, il Consiglio federale deciderà in una prima fase sul campo di applicazione di questa proposta legislativa (questione della limitazione al diritto in materia di asilo, degli stranieri e al trasporto di persone che sono limitate nella loro libertà su ordine di un'autorità federale). Il disciplinamento proposto mira a soddisfare le esigenze che riguardano la prassi delle autorità costrette a far uso di misure coercitive di polizia, a definire i mezzi ammessi, a con-

cretizzare il principio di proporzionalità e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Il pertinente messaggio è previsto per il secondo semestre.

In seguito alle crescenti esigenze in materia di sicurezza e alle raccomandazioni internazionali, diversi Stati e l'UE valutano l'eventualità di iscrivere dati biometrici nei documenti di viaggio. In particolare gli Stati Uniti hanno già stabilito che i documenti di legittimazione rilasciati dopo il 26 ottobre 2005 dovranno contenere dati biometrici per poter entrare nel Paese senza visto nel quadro del "Visa Waiver Program". Il Consiglio federale ha pertanto deciso di avviare un progetto pilota entro la fine del 2005 per un rilascio limitato di passaporti con dati biometrici a cittadini svizzeri. A tal fine, occorrerà dapprima istituire le basi legali. Nella primavera del 2005, il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione relativa a una revisione in tal senso della legge e dell'ordinanza sui documenti di legittimazione e, per la fine dell'anno, prevede di licenziare il messaggio concernente la revisione della legge sui documenti di legittimazione.

L'8 febbraio 2004 Popolo e Cantoni hanno accettato in votazione la cosiddetta iniziativa sull'internamento e il nuovo articolo 123a Cost. Il Consiglio federale formulerà, all'indirizzo del Parlamento, proposte per l'applicazione della nuova disposizione costituzionale a livello di legge che permettano di soddisfare le aspettative dell'iniziativa e siano nel contempo conformi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, verrà riesaminato il catalogo dei reati che, conformemente al Codice penale riveduto del 13 dicembre 2002, possono comportare l'internamento di un delinquente. Il Consiglio federale esaminerà inoltre se siano necessarie ulteriori modifiche del Codice penale, quali il disciplinamento delle pene pecuniarie limitate in caso di gravi violazioni di norme della circolazione o di lievi violazioni nell'ambito delle contravvenzioni. Infine occorre eliminare anche eventuali lacune del casellario giudiziale constatate successivamente (iscrizione di reati commessi nell'impresa, diritti di accesso al registro di talune autorità federali, registrazione di sentenze straniere e regime transitorio concernente l'eliminazione di iscrizioni radiate secondo il diritto vigente). Il Consiglio federale licenzierà il messaggio nel corso del primo semestre.

La Svizzera si sforza di avere uno standard per quanto possibile elevato nella cooperazione con i suoi Paesi vicini in materia di polizia. A tal fine, occorre sviluppare ulteriormente l'Accordo concluso l'11 maggio 1998 con la Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, in vigore dal 1° settembre 2000. Le pertinenti trattative sono in corso e si concluderanno presumibilmente all'inizio del 2005. Il Consiglio federale intende licenziare il relativo messaggio nel secondo semestre del 2005. Un altro importante elemento della cooperazione internazionale in materia di polizia è costituito dalla conclusione di un accordo tra la Svizzera e Europol, l'Ufficio europeo di polizia. L'accordo di cooperazione, approvato dal Consiglio dei Ministri giustizia e affari interni dell'UE il 19 luglio 2004, è stato firmato il 24 settembre 2004. Il messaggio sarà licenziato nel corso del primo semestre.

L'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale consente di intensificare i rapporti con la Repubblica del Brasile nella lotta contro la criminalità e di migliorare la cooperazione nell'informazione, nel perseguimento e nella lotta contro il crimine. Nel primo semestre del 2005, il Consiglio federale licenzierà il messaggio sulla ratifica di tale accordo. Attualmente sono in fase di elaborazione altri accordi in materia di assistenza giudiziaria, i quali verranno approvati dal Consiglio federale in funzione dello stato di avanzamento dei lavori.

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2005 (per punti essenziali)

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza e formazione

2° semestre 2005	Messaggio concernente la partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e ricerca dell'UE 2007–2013 e 2007–2011
2° semestre 2005	Messaggio concernente un decreto federale relativo a tre convenzioni nel settore del diritto in materia di brevetti e a una modifica della legge federale sui brevetti d'invenzione
1° semestre 2005	Rapporto sulla formazione continua orientata alla domanda (in esecuzione del Po. CSEC-CN 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda)
1° semestre 2005	Rapporto concernente le formazioni proposte dalle scuole di agricoltura (in esecuzione del Po. Fässler 01.3765)
2° semestre 2005	Rapporto concernente le scuole universitarie professionali e il Modello di Bologna (in esecuzione del Po. Strahm 02.3627)
2° semestre 2005	Rapporto concernente le libere professioni (in esecuzione del Po. Cina 03.3663)
2° semestre 2005	Rapporto «Utilizziamo i nostri talenti e i nostri brevetti» (in esecuzione del Po. Fässler 03.3100)

1.2 Economia

2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione della Convenzione di Lugano
2° semestre 2005	Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui trust
2° semestre 2005	Messaggio concernente la Convenzione dell'Aia sui titoli di credito
2° semestre 2005	Messaggio concernente una legge federale sulla custodia e il trasferimento di effetti contabili (legge sugli effetti contabili)
2° semestre 2005	Messaggio sull'attuazione di 40 raccomandazioni rivedute del GAFI
2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sui fondi d'investimento (nuovo titolo: legge federale sugli investimenti collettivi di capitale)
2° semestre 2005	Messaggio concernente una legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari)
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione concernente l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (Convenzione di Johannesburg dell'Organizzazione mondiale delle dogane)
2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori e le relative leggi settoriali
1° semestre 2005	Rapporto del Consiglio federale sull'organizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l'abolizione del contingentamento lattiero (organizzazione del mercato lattiero dal 1° maggio 2009) (secondo l'art. 187b cpv. 7 LAgr)
2° semestre 2005	Rapporto su un pacchetto di misure a favore della partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori anziani

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

1° semestre 2005	Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese
2° semestre 2005	Messaggio concernente la semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e l'introduzione della denuncia spontanea esente da pena
2° semestre 2005	Messaggio sull'introduzione delle misure concernenti la messa in atto e l'applicazione delle disposizioni vigenti relative all'armonizzazione fiscale II
1° semestre 2005	Messaggio concernente la legge sull'imposizione della birra
1° semestre 2005	Messaggio sulla revisione totale della legge sulle casse pensioni della Confederazione relativo all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale federale
2° semestre 2005	Rapporto concernente l'imposizione delle famiglie
2° semestre 2005	Rapporto concernente il piano di rinuncia a determinati compiti della Confederazione
2° semestre 2005	Rapporto concernente il riesame dei sussidi federali (Rapporto sui sussidi, 2a parte)

1.4 Ambiente e infrastruttura

2° semestre 2005	Messaggio concernente le infrastrutture del traffico (segnatamente negli agglomerati)
2° semestre 2005	Messaggio concernente una tassa sulle strade nazionali
2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione della legge federale sulle foreste
1° semestre 2005	Messaggio sulla politica climatica (se del caso)
1° semestre 2005	Messaggio concernente la modifica dell'imposta sugli oli minerali
2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli ai fini della differenziazione delle aliquote d'imposta applicabili agli autoveicoli secondo criteri ecologici
1° semestre 2005	Messaggio concernente la riforma delle ferrovie 2 e il recepimento delle direttive di interoperabilità dell'UE
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA)
1° semestre 2005	Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza della sicurezza
2° semestre 2005	Rapporto concernente gli effetti del riscaldamento del clima nelle regioni di montagna (in esecuzione del Po. Gruppo PS 01.3615)
2° semestre 2005	Rapporto concernente l'importanza e il promovimento del traffico lento (in esecuzione del Po. Aeschbacher Ruedi 01.3402)
2° semestre 2005	Rapporto sugli effetti in superficie dei depositi finali per scorie nucleari (in esecuzione del Po. Fehr Hans-Jürg 03.3279)

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

1° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) (protezione dei consumatori)
1° semestre 2005	Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull'armonizzazione dei registri; LAR)
1° semestre 2005	Messaggio concernente la legge federale sull'identificatore federale di persone (legge SPIN)

1.6 Istituzioni dello Stato

2° semestre 2005	Messaggio concernente la riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (secondo messaggio: legislazione di esecuzione)
1° semestre 2005	Messaggio concernente un Codice di procedura penale svizzero e una legge sulla procedura penale minorile
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'introduzione di un'iniziativa popolare generica
2° semestre 2005	Rapporto concernente il concetto di una riforma amministrativa
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

1.7 Pianificazione del territorio

2° semestre 2005	Messaggio concernente la legge federale sulla nuova politica regionale
2° semestre 2005	Messaggio concernente il prolungamento della durata di validità della legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

1° semestre 2005	Messaggi concernenti la 5a revisione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità, il finanziamento supplementare dell'AI nonché i provvedimenti volti a snellire la procedura dell'AI
2° semestre 2005	Continuazione del programma di impulsi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
1° semestre 2005	Rapporto comparativo fra la LPP e l'AVS (in esecuzione del Po. Leutenegger Oberholzer 02.3495)
1° semestre 2005	Rapporto concernente le ripercussioni del risparmio imposto istituzionalmente sulla crescita economica (in esecuzione del Po. Strahm 03.3522)
1° semestre 2005	Rapporto sulla protezione dal fumo passivo (in esecuzione del Po. CET-CN 02.3379)
2° semestre 2005	Rapporto concernente le lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (in esecuzione del Po. CAG-CN 00.3178)
2° semestre 2005	Rapporto concernente i doppioni nel contesto dell'assicurazione militare e di altre assicurazioni sociali (in esecuzione del Po. CSSS-CN 04.3205)
1° semestre 2005	Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per premi più bassi nell'assicurazione di base delle casse malati»

2.2 Società, cultura e sport

2° semestre 2005	Rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera (in esecuzione del Po. CSSS-CN 03.3426)

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

2° semestre 2005	Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un nuovo immobile per l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse a Gland, VD
2° semestre 2005	Messaggio concernente la concessione di un mutuo alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali destinato alla costruzione di un immobile per l'Organizzazione mondiale del commercio a Ginevra
1° semestre 2005	Messaggio concernente il versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009
1° semestre 2005	Messaggio concernente il finanziamento della promozione delle esportazioni per gli anni 2006–2007 e rapporto di valutazione concernente la promozione delle esportazioni (secondo decisione delle Camere federali del 25.09.03)
2° semestre 2005	Messaggio concernente un accordo con gli Stati Uniti sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
1° semestre 2005	Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo n. 14 della CEDU sulla riforma del sistema di controllo
2° semestre 2005	Messaggio concernente la ratifica del Protocollo facoltativo relativo alla Convenzione contro la tortura
2° semestre 2005	2° Rapporto della Svizzera sull'attuazione del Patto internazionale dell'ONU del 16 dicembre 1966 concernente i diritti economici, sociali e culturali
2° semestre 2005	Rapporto e messaggio concernenti la 91ª e la 92ª sessione della Conferenza internazionale sul lavoro 2005

3.2 Sicurezza

1° semestre 2005	Messaggio concernente il prolungamento dell'impiego della SWISSCOY a partire dal 2006
2° semestre 2005	Rapporto sulle strutture di condotta dell'esercito e sui rapporti di subordinazione
2° semestre 2005	Messaggio concernente le revisioni parziali della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), del Codice penale (CP) e della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) concernente provvedimenti contro la propaganda che incita alla violenza, la violenza nelle manifestazioni sportive e il razzismo
2° semestre 2005	Messaggio concernente la revisione della legge sui documenti di legittimazione
1° semestre 2005	Messaggio concernente un trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sui sistemi d'informazione svizzeri relativi alle impronte digitali e ai profili del DNA
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'applicazione di misure coercitive di polizia nell'ambito del diritto degli stranieri e del trasporto di carcerati su incarico della Confederazione (legge sulle misure coercitive di polizia)
1° semestre 2005	Messaggio concernente un trattato sulla cooperazione con EUROPOL
1° semestre 2005	Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile
1° semestre 2005	Messaggio concernente la convenzione sulla cooperazione della polizia con la Lettonia e la Cecenia
2° semestre 2005	Messaggio concernente l'accordo riveduto concluso con la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
1° semestre 2005	Messaggio sulla modifica del nCP del 13.12.2002 concernente l'applicazione dell'articolo 123a Cost. sull'internamento a vita di criminali estremamente pericolosi e singole ulteriori modifiche del nuovo diritto sulle misure penali

Principali verifiche dell'efficacia che saranno terminate e/o pubblicate nel 2005

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca, scienza e formazione

Nessuna

1.2 Economia

Valutazione ex- ante concernente gli sviluppi ulteriori della produzione di latte e di carne fino al 2011

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura
Mandato legale di valutazione: Legge sull'agricoltura (art. 187b cpv. 7)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007 obiettivo 1 b), oggetto previsto nelle direttive, messaggio concernente la politica agricola 2011 e i mezzi finanziari per l'agricoltura nel quadriennio 2008–2011
Obiettivo: Resoconto
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione ex-ante
Lingua: tedesco

Analisi degli effetti dei pagamenti diretti generali

Mandante: Ufficio federale dell'agricoltura
Mandato legale di valutazione: Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità dell'agricoltura
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: –
Obiettivo: Resoconto
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Nessuna

1.4 Ambiente e infrastruttura

Misure concernenti la riduzione dell'utilizzazione del parco veicoli: analisi degli effetti energetici

Mandante:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Legge sull'energia (art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–5, revisione della legge sull'imposizione degli autoveicoli
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco (sintesi in francese)

Valutazione dell'efficacia della politica della Confederazione in materia di rifiuti

Mandante:	Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004–6, strategia federale di protezione dell'aria
Obiettivo:	Analisi dell'efficacia, elaborazione di una nuova revisione legislativa o di un nuovo atto normativo
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco

Valutazione del promovimento di binari di raccordo

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–6, messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco

Valutazione della revisione della legge sulle ferrovie del 24. 3. 1995

Mandante:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2005–6, messaggio sulla riforma delle ferrovie 2 e sul recepimento delle direttive sull'interoperabilità
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco

Piano settoriale dei trasporti: Valutazione della sostenibilità

Mandante:	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2003–12, parte concettuale del Piano settoriale «Ferrovia/trasporti pubblici»
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia e valutazione ex-ante
Lingua:	tedesco

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Nessuna

1.6 Istituzioni dello Stato

Elaborazione delle esperienze relative a Expo 01/02

Mandante:	Dipartimento federale dell'economia, Segreteria generale
Mandato legale di valutazione:	Decisione del Consiglio federale del 2. 7. 2003
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 4 b), Consolidare la fiducia nelle istituzioni statali
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco

1.7 Pianificazione del territorio

Nessuna

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Analisi dell'efficacia e valutazione degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Mandante: Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Mandato legale di valutazione: Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 8)

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 6 a), oggetto annunciato nelle direttive: messaggio concernente la continuazione del programma di impulsi sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Obiettivo: Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione: valutazione dell'efficacia, valutazione dell'esecuzione

Lingua: tedesco (riassunti in francese, italiano e inglese)

Valutazione dell'efficacia della pianificazione ospedaliera cantonale Ufficio federale della sanità pubblica

Mandante: Ufficio federale della sanità pubblica

Mandato legale di valutazione: Ordinanza sull'assicurazione malattie (art. 32), Po. CdG CS 02.3175 Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale

Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 2003–2007 Obiettivo 5 b), oggetto annunciato nelle direttive: messaggi concernenti la revisione della LAMal

Obiettivo: Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione

Destinatario: Parlamento

Tipo di valutazione: Valutazione dell'efficacia

Lingua: tedesco (riassunto in tedesco, francese, italiano e inglese)

2.2 Società, cultura e sport

Nessuna

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Nessuna

3.1 Sicurezza

Nessuna